

Codice DB1413

D.D. 26 giugno 2009, n. 1273

**Nulla osta in sanatoria ai soli fini idraulici per un pontile galleggiante posato all'interno della darsena privata sul Lago Maggiore in Comune di Cannero Riviera (VB) nello specchio d'acqua dell'area censita al N.C.T. mapp. 410 del Fg. 10. Richiedente: Sig.ra Piccioli Maria Luisa in qualità di procuratore speciale dell'Hapimag Italia Srl.**

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

*determina*

che nulla osta in sanatoria, ai fini idraulici e per quanto di competenza, affinché alla Sig.<sup>ra</sup> Piccioli Maria Luisa in qualità di procuratore speciale dell'Hapimag Italia S.r.l., possa essere rilasciata l'autorizzazione in sanatoria per un pontile galleggiante sul Lago Maggiore in Comune di Cannero Riviera (VB) nello specchio d'acqua dell'area censita al N.C.T. mapp. 410 del Fg. 10.

Il pontile galleggiante è collocato nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei disegni allegati all'istanza in questione che, debitamente vistati da quest'Ufficio, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) il pontile galleggiante, dovrà essere periodicamente controllato in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico della Sig.<sup>ra</sup> Piccioli Maria Luisa ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'esecuzione delle opere stesse;
- 2) dovranno essere eseguiti accurati calcoli di verifica della stabilità dell'opera in argomento in relazione alle escursioni del lago e alle sollecitazioni indotte dal moto ondoso (tenendo in considerazioni intensità, direzione, etc. del vento) e dalle imbarcazioni, realizzando tutte quelle opere che si rendessero necessarie per la sua stabilità;
- 3) la catena di ancoraggio del pontile galleggiante dovrà essere di lunghezza sufficiente a permettere il galleggiamento sulla superficie dell'acqua anche nel caso di massima escursione del Lago e dovranno dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva;
- 4) la Sig.<sup>ra</sup> Piccioli Maria Luisa è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio del presente nulla osta;
- 5) il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, anche in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore);
- 6) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero.

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e del Comitato Italo-Svizzero.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Direttore  
Giovanni Ercole